



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

Legge 17.7.1890 n. 6972 – R.D. 7.6.1928 n. 1353

00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4

TEL. 06/51858205 – FAX 06/5120986

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 77 del 30 marzo 2016

OGGETTO: Concessione aspettativa non retribuita alla dipendente Sig.ra Georgeta Verenjac per il periodo 01/04/2016 – 30/04/2016.

Il Direttore dell'Assistenza
f.to Dott. Carlo Fiore

UFFICIO PROPONENTE: Direzione dell'Assistenza

Firma: f.to Dott. Carlo Fiore

data 25.03.2016

Estensore dell'atto: Sig.ra Tiziana Loreti

Visto per l'istruttoria dell'atto:

Firma: f.to Sig.ra Silvana Cianfarani

data 25.03.2016

Il Responsabile del procedimento: Sig.ra Silvana Cianfarani

Per presa Visione

Dirigente Del Bilancio, Programmazione e Controllo:

Firma: f.to Dott.ssa Roberta Valli

data 25.03.2016

IL DIRETTORE DELL'ASSISTENZA

PREMESSO

- che tra le cause di sospensione del rapporto il Titolo II "Cause di sospensione del rapporto" del CCNL del 14.09.2000, relativo al personale del comparto Regioni-Autonomie locali, prevede l'aspettativa per motivi personali;
- che tale aspettativa, prevista all'art. 11 del citato contratto nazionale, come tipica causa di sospensione, determina il temporaneo venire meno, per tutta la durata temporale della stessa, delle reciproche obbligazioni delle parti nell'ambito del rapporto di lavoro: sia di quella del dipendente di rendere la prestazione lavorativa, sia di quella dell'ente, quale datore di lavoro, di corrispondere la relativa retribuzione;
- che sempre ai sensi del citato articolo 11:
 - a) al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi.
 - b) i periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comparto del dipendente.

VISTA l'istanza presentata dalla dipendente Sig.ra Georgeta Verenjac con nota prot. n. 2316 del 24/03/2016, per ottenere un periodo di aspettativa non retribuita dal 01 aprile 2016 al 30 aprile 2016 al fine di poter assistere il proprio padre;

VALUTATA l'indifferibilità della concessione dell'aspettativa richiesta, in considerazione dello stato di gravità della salute del padre della dipendente come da certificazioni prodotte e dalla dipendente stessa attestato, pur rilevando la situazione di estrema difficoltà organizzativa conseguente;

RITENUTO, pertanto, dover accogliere l'istanza della Sig.ra Georgeta Verenjac;

VISTA la legge 17.07.1890 n.6972 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 21 del D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207;

DETERMINA

per quanto in premessa specificato, parte integrante della presente determinazione;

di concedere alla Sig.ra Georgeta Verenjac, dipendente a tempo indeterminato dell'Istituto Romano di San Michele in qualità di Infermiera Professionale - cat. C1 del CCNL Comparto Enti Locali - presso la CDR dell'Ente, un periodo di aspettativa non retribuita dal 01/04/2016 al 30/04/2016 al fine di assistere il proprio padre residente in Moldavia e affetto da grave patologia.

IL DIRETTORE DELL'ASSISTENZA
f.to Dott. Carlo Fiore

Copia conforme all'originale pubblicata all'Albo dell'Ente nella giornata del 30 marzo 2016.

IL DIRETTORE DELL'ASSISTENZA
(Dott. Carlo Fiore)